



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile: **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

COPIA DETERMINAZIONE N. 196 DEL 28/04/2021

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 191 DEL 22/04/2021

OGGETTO:

Affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 151, D.lgs. n. 267/2000 E Art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 e piano degli obiettivi di performance.

Preso atto:

- ✓ che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio della gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia nella sua specificità, presenta aspetti particolarmente tecnici e di difficile interpretazione;
- ✓ che le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
- ✓ che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- ✓ che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- ✓ che questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;
- ✓ che il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, così come previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i. nel quale l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi... o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- ✓ che il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

Considerato

- ✓ che il Comune di Laconi non ha attualmente, in essere un affidamento del servizio di brokeraggio, in quanto scaduto a Giugno 2020;
- ✓ che le polizze attive a protezione di rischi dell'Ente sono prossime alla scadenza prevista per il 27.04.2021;
- ✓ che, al fine di garantire il necessario supporto nel rinnovo delle polizze, occorre avviare la procedura finalizzata all'urgente affidamento del servizio di brokeraggio, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che il servizio in argomento non ha carattere oneroso per l'ente in quanto le prestazioni del servizio brokeraggio vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi assicurativa, mediante il riconoscimento al Broker delle provvigioni da applicare sui premi pagati alle Compagnie assicurative;

Ravvisata la necessità di individuare, con la massima urgenza e tenuto conto dei tempi ristretti, l'operatore economico cui affidare il relativo servizio il quale deve essere svolto e garantito in breve tempo;

Valutata l'opportunità di procedere con un affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, ad operatore economico già conosciuto per professionalità e affidabilità;

Considerato che la Società A.M.A. Insurance Brokers sas con sede in Corso Vittorio Emanuele, 419 09123 Cagliari si è distinta, in costanza di rapporto con il Comune di Laconi risalente nel tempo per, per competenza professionale e totale collaborazione nella resa del servizio di supporto nella gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;

Vista la nota Prot. 1720 del 16.03.2021 con la quale è stata richiesta la presentazione di un'offerta di servizio alla Società A.M.A. Insurance Brokers sas, con sede in Cagliari;

Vista la comunicazione assunta al protocollo dell'Ente con il n. 1803 del 23.03.2021 con la quale la Società A.M.A. Insurance Brokers sas ha descritto i dettagli del servizio offerto;

Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 adottate dall'ANAC;

Visto:

- ✓ l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che” *la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:*
- ✓ *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- ✓ *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- ✓ *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*
- ✓ il decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici...”, in particolare:
- ✓ l'art. 32, comma 2, il quale stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- ✓ l'art. 35 "soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", che stabilisce in € 209.000,00 la soglia comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e Servizi";
- ✓ l'art. 36 "Contratti sotto soglia", che al comma 2, stabilisce testualmente che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta; (omissis);
- ✓ il Decreto Legge n. 76/2020 il quale all'art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia), comma 2, lett. a) prevede che "Fermo quanto previsto dagli art. 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità:

((a)affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro))";

Ritenuto il contenuto della proposta indicata ai punti che precedono, completo di tutti gli elementi necessari a garantire un valido supporto nello svolgimento dell'attività necessaria all'affidamento del servizio assicurativo dell'Ente;

Valutata l'opportunità di accettare il servizio proposto dalla Soc. A.M.A. Insurance Brokers sas, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 419 09123 Cagliari P. I.V.A. 02217980925, in quanto completo nel contenuto;

Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art.26, comma 3 della L. 488/1999 da CONSIP;

Ritenuto di riassumere, nel presente atto, gli elementi necessari e principali della manifestazione della volontà di contrarre, precisando:

- **Scopo della procedura:** garantire supporto nella gestione delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio;
- **Oggetto del contratto:** affidamento del servizio di Brokeraggio;
- durata del contratto: triennale;
- **La modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- **Fornitore:** A.M.A. Insurance Brokers sas, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 419, 09123 Cagliari, P. I.V.A. 02217980925;
- **Ragioni della scelta del fornitore:** garanzia di affidabilità e serietà nello svolgimento del servizio;
- **Forma del contratto:** la stipula del contratto è prevista nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, così come previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il certificato di regolarità contributiva, protocollo INAIL 26320523 con scadenza validità al 24.06.2021;

Ritenuto, pertanto, di adottare la presente determinazione preordinata all'affidamento del Servizio alla soc. A.M.A. Insurance Brokers sas, con sede in Corso V. Emanuele, 419 – 09123 Cagliari, P. IVA 02217980925;

✓ **Visti:**

- ✓ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- ✓ il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- ✓ la Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

di affidare alla Soc. A.M.A. Insurance Brokers sas, con sede in Corso V. Emanuele, 419, 09123 Cagliari, P. I.V.A. 02217980925, specializzata nel settore, il Servizio di Brokeraggio Assicurativo per il Comune di Laconi, per un periodo di anni 4, da svolgersi nel rispetto dei contenuti dell'offerta presentata;

di precisare che,.

- ✓ il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per il Comune, né lo stesso è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono sottoscritti i relativi contratti assicurativi;
- ✓ gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, all'art. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trovano la loro estrinsecazione in narrativa;

Determina N. 196 del 28/04/2021

Oggetto: Affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo.

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 03/05/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 03/05/2021

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI